



ORDINANZA DEL SINDACO n. 184 del 12/12/2025

Oggetto: DIVIETO ATTIVITA' VENATORIA NELLE PORZIONI DI TERRITORIO COMUNALE LIMITROFE A VIA CAVALOTTO E VIA NIEVO

Premesso che sono pervenute al Comune segnalazioni di inottemperanza al rispetto delle distanze degli immobili e dalle strade da parte di alcuni cacciatori, ed in particolare lungo alcuni immobili di via Cavallotto dove è anche presente una scuola ed una fattoria didattica; Dato atto che l'esercizio venatorio è comunque vietato ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettere e) e f) della legge 157/92 nelle aree comprese nel raggio di cento metri da immobili e fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da strade carrozzabili , ed è fatto divieto di sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di strade carrozzabili;

Ritenuto di vietare l'attività venatoria, per prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che possono determinare gravi conseguenze per l'incolumità dei cittadini e così garantire l'ordine pubblico, nelle zone del territorio comunale situate all'interno del seguente settore:

area delimitata a nord da via Cavallotto, a ovest da via Nievo e a sud ed est da aree destinate a zona agricola, come riportato nella planimetria allegata (area individuata da reticolo);

Dato atto che la planimetria ha lo scopo di facilitare l'individuazione dei settori oggetto di ordinanza;

Vista:

- la legge nr 157 del 11/2/1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"" è stato approvato il Piano faunistico venatorio regionale 2022- 2027 (PFVR 2022-2027) ai sensi della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio";

Dato atto che successivamente, a seguito della sentenza n. 148 del 2023 della Corte Costituzionale, il Piano faunistico-venatorio regionale 2022–2027 è stato riassunto con Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023, al fine di assicurare la perdurante vigenza, senza soluzione di continuità, dello strumento di

pianificazione faunistico venatoria;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n 401 del 9/04/2024 “Aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 a seguito del parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, comprensivo di Valutazione di Incidenza, n. 42 del 20/03/2024. Art. 8, comma 6, L.R. n. 50/1993, art. 3, L.R. n. 2/2022. Deliberazione/CR n. 114 del 30/10/2023”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 649 del 11 giugno 2025 “Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/1993)” e successivamente modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 684 del 17 giugno 2025, individuato tra il 21/09/2025 e il 31/01/2026;

Visto il D.Lgs. Nr 267/2000;

ORDINA

il divieto di esercizio della attività venatoria nelle zone del territorio comunale situate all'interno del settore sotto riportato ed evidenziato sulla planimetria allegata:

area delimitata a nord da via Cavallotto, a ovest da via Nievo e a sud ed est da aree destinate a zona agricola, come riportato nella planimetria allegata;

con validità immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza e con durata fino al termine dell'attività venatoria fissata per il 31/01/2026;

DISPONE

- che nuova ordinanza sia predisposta per la prossima annualità della attività venatoria;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e di darne massima diffusione;
- di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Regione Veneto (Unità di progetto Caccia e Pesca), alla Polizia provinciale, al Comando dei Carabinieri di Rubano, alle Associazioni venatorie, al Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest;

Ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. Il responsabile del procedimento è il dott Fabio Biasio.

AVVERTE

- Le violazioni contro la presente ordinanza saranno perseguite a norma di legge;
- A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Rubano lì, 12/12/2025

La Sindaca

CHIARA BUSON